# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato MEZZA MARIA VITTORIA**

***Presentata il 30 ottobre 1969***

## Nuove norme in materia di riposo annuale e settimanale per talune categorie di sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, all'ultimo comma, prevede un aumento di 15 giorni lavorativi di ferie riconosciuti a tutti i dipendenti degli enti ospedalieri per il personale comunque sottoposto al rischio delle radiazioni ionizzanti.

Per quanto tale disposizione si configuri in un atto di giustizia compiuto in favore di una categoria sulla quale incombono i gravissimi rischi derivanti dalla necessità di espletare le proprie mansioni a contatto con le fonti radiogene, sia consentito far rilevare che si è mancato di valutare l'ingiustizia compiuta ai danni di quel personale che è stato escluso dal beneficio di fruire di complessivi 45 giorni lavorativi di ferie annuali, sol perché non dipendente da un « ente ospedaliero ».

Infatti, sia i medici radiologi sia i tecnici di radiologia medica non sono presenti soltanto presso amministrazioni ospedaliere e, quindi, non si riescono a comprendere i motivi che hanno indotto il legislatore a compiere una discriminazione di notevole portata nei confronti di categorie, medici e tecnici, la cui meritoria e pericolosa attività non può essere soggetta a vaglio differenziato a seconda se essi operino presso enti ospedalieri o in altri luoghi.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si suggerisce la formulazione di una normativa atta ad integrare il disposto del predetto articolo 36 del già citato decreto del Presidente della Repubblica e volta a sanare un palese atto d'ingiustizia di cui sono stati, sia pure involontariamente, oggetto i medici radiologi ed i tecnici di radiologia medica operanti al di fuori degli enti ospedalieri.

È d'uopo richiamare anche la vostra attenzione sulla circostanza che il testo della seguente proposta di legge, ha anche lo scopo di integrare il già previsto riposo annuale di 45 giorni con un ulteriore dispositivo in materia di formulazione dell'orario di lavoro.

Ciò al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze di riposo dei medici radiologi e dei tecnici di radiologia medica per i quali è necessario fruire di un arco di tempo libero superiore alle restanti categorie di personale sanitario e para-sanitario, onde potersi allontanare settimanalmente e per due giorni consecutivi dalle fonti radiogene.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il periodo di congedo annuale di complessivi giorni 45 lavorativi, previsto all'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a favore del personale dipendente da enti ospedalieri e comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, viene esteso a tutto il personale sanitario e para-sanitario che, nelle medesime condizioni, operi ad uguale titolo al di fuori degli enti ospedalieri.

ART. 2.

Le amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici, le amministrazioni statali e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge, nonché qualsiasi altra amministrazione che abbia alle proprie dipendenze medici radiologi o tecnici di radiologia medica, dovrà curare, con la decorrenza prevista dalla presente legge l'attuazione di una normativa secondo cui il predetto personale abbia a svolgere le mansioni di propria competenza nel corso di 5 giorni settimanali, fermo restando che le ore lavorative dovranno essere complessivamente 35 e che la retribuzione in atto prevista per le categorie in argomento non dovrà subire alcuna variante.

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.